

(N. 1596)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(SPADOLINI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DARIDA)

e col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1981

Disciplina dell'assunzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, del contenzioso già di competenza delle gestioni di liquidazione degli enti mutualistici soppressi e posti in liquidazione con la legge 17 agosto 1974, n. 386

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — La legge 17 agosto 1974, n. 386, ha — come è noto — disposto la soppressione e messa in liquidazione degli enti mutualistici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

Perfezionatasi la procedura di attuazione del servizio sanitario nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le gestioni di liquidazione hanno avuto definitivamente termine il 30 giugno 1981 per effetto di quanto disposto dal decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

Ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-

legge n. 168 del 1981 il contenzioso delle cessate gestioni di liquidazione veniva affidato all'Avvocatura dello Stato; detto contenzioso è rimasto di competenza dell'Avvocatura stessa essendo state le residue funzioni di liquidazione devolute allo speciale ufficio liquidazione degli enti soppressi, istituito presso il Ministero del tesoro ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

L'Avvocatura dello Stato si è pertanto venuta a trovare gravata di un carico di lavoro straordinariamente ingente, che, secondo calcoli allo stato non ancora definitivi, è dell'ordine di circa 6.000 affari contenziosi

pendenti innanzi alle giurisdizioni ordinarie e di oltre 15.000 ricorsi pendenti innanzi alle giurisdizioni amministrative.

A siffatta, obiettiva situazione occorre sopperire con un adeguato potenziamento delle strutture, professionali e amministrative, del predetto Istituto, strutture tali cioè da consentire una concreta ed efficace opera di difesa degli interessi dell'Amministrazione.

2. — Al riguardo giova sottolineare che le attuali strutture e dotazioni organiche dell'Avvocatura dello Stato riescono a fatica (e solo attraverso il determinante impegno e dedizione dei singoli, avvocati e impiegati) a fronteggiare l'ordinario carico di lavoro, contenzioso e consultivo, oltre ai nuovi compiti attribuiti all'Avvocatura stessa dalla recente legge di riforma n. 103 del 1979.

Ciò tanto più per quanto riguarda le strutture di supporto amministrativo, relativamente alle quali il legislatore della citata riforma del 1979 aveva esplicitamente riconosciuto (di fronte all'enorme incremento degli affari trattati dall'Avvocatura dello Stato) la necessità di un sia pur modesto potenziamento di 190 unità dei ruoli unici (che d'altra parte per 80 unità costituivano solo una — tardiva — compensazione di altrettante perdite subite a seguito dell'esodo, senza sostituzione, degli ex combattenti).

La possibilità di effettuare detto (modesto) potenziamento è purtroppo venuta a cadere, essendo stata la relativa previsione normativa vanificata dalle successive disposizioni contenute nelle leggi n. 33 e n. 75 del 1980, che, non potendo considerare le varie esigenze di servizio e funzionalità dell'Istituto in considerazione, facevano venir meno qualsiasi concreta possibilità di applicazione della previsione contenuta nella legge di riforma.

Da tale considerazione trae maggior forza l'esigenza sopra indicata di provvedere all'attuazione di alcune misure di potenziamento strutturale nel momento attuale in cui, per effetto della assunzione in carico di una così ingente massa di nuovi affari, indilazionabile si presenta la necessità di garantire l'assolvimento dei nuovi, gravosi compiti difensivi, anche e specialmente ove

si consideri che, a causa della soppressione degli enti mutualistici, mancano allo stato gli organi e gli uffici in grado di provvedere alla istruttoria delle liti per fornire all'Avvocatura dello Stato gli indispensabili elementi di difesa, che frequentemente le varie incombenze processuali impongono di prospettare agli organi giudicanti nel rispetto di termini ristretti e perentori.

3. — Dopo aver, pertanto, operato una costruttiva e globale valutazione della situazione determinatasi con l'attribuzione all'Avvocatura dello Stato del ricordato, ingente nuovo carico di lavoro, è stato predisposto il presente disegno di legge contenente le norme che sono state ritenute idonee, quanto meno in relazione a tempi brevi, a consentire di fronteggiare gli incumbenti amministrativi e professionali necessari alla trattazione degli affari dei soppressi enti.

L'articolo 1, in particolare, prevede la possibilità di conferire — in relazione a particolari, accertate esigenze — la delega, prevista dall'articolo 2 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, a procuratori legali del libero foro anche per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza (e cioè solo procuratorie) nei giudizi, civili e amministrativi, che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura generale e delle Avvocature distrettuali: appare evidente l'indubbio alleggerimento di lavoro che conseguirebbe all'approvazione di tale disposizione, cui d'altro canto non conseguirebbe alcun pregiudizio per l'esercizio della funzione istituzionale (di difesa) che rimane riservata come tale all'avvocato e/o procuratore dello Stato.

L'articolo 2 prevede l'estensione anche all'Avvocatura dello Stato delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, sulle assunzioni di personale straordinario, normativa che ha dato ottimi risultati nell'ambito delle Amministrazioni alle quali è stata applicata e che non mancherà di recare indubbio giova-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento anche all'Istituto in esame, pur con il carattere temporaneo dell'assunzione, nonchè con il limitato contingente numerico proposto (90 unità), di gran lunga inferiore a quello a suo tempo considerato dalla legge n. 103 del 1979 e successivamente vanificato dalle norme successive (190 unità).

L'eccezionale, obiettiva circostanza di fatto addotta a giustificazione della estensione della normativa del 1971, nonchè l'invero modesta entità del contingente indicato, sembrano escludere ogni possibile timore di rivendicazione di analogo trattamento da parte di altre Amministrazioni; rivendicazione che, invero — in difetto di analoghe eccezionali ragioni — non trova e non potrebbe trovare alcuna valida e seria giustificazione.

L'articolo 3 disciplina l'istituzione presso il Ministero del tesoro di un gruppo operativo cui affidare il compito specifico della istruttoria delle pratiche (integrazioni documentali, scambio di chiarimenti, anche verbali, con l'Avvocatura, eccetera) concernenti gli affari contenziosi trasferiti all'Avvocatura dello Stato per effetto dell'articolo 1

del ricordato decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168.

Al fine di non creare pregiudizi di sorta in relazione allo spostamento del personale destinato a costituire il gruppo operativo sopra ricordato è esplicitamente previsto che l'assegnazione in parola riveste carattere temporaneo (non superiore al triennio) e che essa non pregiudica l'inquadramento del personale stesso nei ruoli speciali ai quali il medesimo risulta destinato.

Le norme del disegno di legge costituiscono, invero, un ben modesto contributo rispetto alle difficoltà connesse all'assunzione di un contenzioso così ingente: è un nuovo, grave compito che l'Avvocatura dello Stato è chiamata ad affrontare, ma è nostra ferma convinzione che se il disegno di legge in considerazione verrà approvato, tale compito essa potrà assolvere nel modo migliore con l'impegno, la serietà e l'elevata competenza professionale che da sempre caratterizzano e qualificano la vita e l'attività di tale Istituto.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

All'articolo 2 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è aggiunto il seguente comma:

« L'Avvocatura dello Stato ha facoltà di conferire — in relazione a particolari, accertate esigenze — la delega di cui al primo comma del presente articolo a procuratori legali anche per quanto concerne lo svolgimento di incombenze di rappresentanza nei giudizi, civili e amministrativi, che si svolgono nelle sedi degli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato o delle Avvocature distrettuali ».

**Art. 2.**

Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, si estendono alle assunzioni di personale straordinario alle dipendenze dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature distrettuali dello Stato.

Le assunzioni del personale di cui al precedente comma, fissate nella misura massima complessiva di novanta unità, sono disposte nell'ambito degli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, con decreto dell'Avvocato generale dello Stato sia per la sede dell'Avvocatura generale dello Stato che per le sedi delle Avvocature distrettuali dello Stato.

In deroga a quanto disposto dalle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276,

le assunzioni di cui al primo comma del presente articolo avranno durata annuale, rinnovabile per un ulteriore periodo di eguale durata.

Art. 3.

Nell'ambito dell'Ufficio speciale liquidazione degli enti soppressi, istituito presso il Ministero del tesoro ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, verrà costituito, con provvedimento a firma del Ministro del tesoro, nel quale dovranno essere specificati i livelli del personale prescelto, un gruppo operativo con il compito di curare i rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato al fine specifico di fornire tutti gli elementi conoscitivi e documentali inerenti alla istruttoria degli affari contenziosi affidati alla competenza dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 186, convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

Ai fini della costituzione del gruppo operativo di cui al primo comma del presente articolo, è disposta l'assegnazione temporanea, fino all'effettivo passaggio delle gestioni al Ministero del tesoro, di parte del personale già appartenente agli enti soppressi e attualmente in forza presso le amministrazioni regionali; la temporaneità della assegnazione, disposta per un periodo non superiore al triennio e per i limitati fini di cui al primo comma del presente articolo, non pregiudica in alcun modo l'inquadramento di detto personale nei ruoli degli enti cui è destinato.

Per l'accelerazione delle operazioni dell'Ufficio speciale di liquidazione di cui al primo comma, in relazione al disposto del secondo e quinto comma dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1980, n. 441, la ripartizione per funzione dei 98 posti di dirigenti superiori di cui al quadro I della tabella VII allegata al decreto

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è così modificata:

Consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale . . . . . n.	39
Capo servizio . . . . . »	10
Direttore di ragioneria centrale. »	28
Direttore di ragioneria regionale »	20
Dirigente segreteria ragioniere generale dello Stato . . . . . »	1
<hr/>	
<i>Totale . . . . . n.</i>	<i>98</i>

I posti nella qualifica di dirigente generale di livello C della Ragioneria generale dello Stato con funzioni di ispettore generale capo, di cui al quadro H della tabella citata al precedente comma, sono determinati in numero di 7.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in 1.000 milioni di lire per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.